SENT. 133/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere**

dr. Giuseppe Vella **Primo Referendario (relatore)**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23631** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. **59504**, riguardante la riscossione delle imposte di soggiorno da parte dell'agente contabile **Cecconi Attilia,** in qualità di gestore della **struttura ricettiva "B&B La Casa di Fano di Cecconi Attilia"**, ubicata nel Comune di Fano, per l'esercizio finanziario 2019;

NEI CONFRONTI DI

- **Cecconi Attilia,** non costituita;
- **Comune di Fano;**

uditi nella pubblica udienza del 16 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario dott. Valerio Carletti, il relatore dott. Giuseppe Vella e il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina Valeri; non comparsi l'agente contabile e l'Amministrazione comunale.

FATTO

1. Il conto per cui è giudizio riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti relativi all'imposta di soggiorno, da parte dell'agente contabile **Cecconi Attilia**, in favore del Comune di Fano, per l'esercizio finanziario 2019.

Con relazione n. 274/2024 il magistrato istruttore ha sottolineato che il conto in oggetto inizialmente non risultava presentato, come segnalato dal Comune di Fano con nota prot. 99745 del 18/10/2022.

A seguito del giudizio per resa n. 23315, veniva assegnato il termine di 90 giorni per il deposito del conto.

Decorso inutilmente tale termine, con il decreto n. 116/2023, depositato in segreteria in data 26 ottobre 2023, il magistrato istruttore ordinava la compilazione d'ufficio del conto relativo all'esercizio 2019, a spese dell'agente contabile, a cura del Segretario Generale del Comune di Fano, ovvero di funzionario appositamente delegato.

Con nota prot. 16789 del 19 febbraio 2024, il Segretario generale del Comune di Fano, dott. Stefano Morganti, aveva delegato la dott.ssa Mantoni, Responsabile del Servizio Finanziario, ad effettuare la compilazione d'ufficio del conto in oggetto, che è stato depositato presso la Corte dei conti in data 21 febbraio 2024.

Nella relazione del magistrato istruttore è stato evidenziato che il conto, compilato d'ufficio, è stato predisposto in conformità al mod. 21, come previsto dall'art. 1, c. 1, lett. z), del D.P.R. 194/1996.

Il conto è stato approvato con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 387 del 20 febbraio 2024.

Nel conto è stata indicata la corrispondenza tra le somme riscosse e quelle versate in tesoreria, ammontanti entrambe ad € zero.

In sede di compilazione del conto, il Comune ha riferito che, come da informazioni fornite dall'Ufficio Tributi con nota prot. n. 15764 del 15/2/2024, l'agente contabile Cecconi Attilia non ha presentato dichiarazioni e/o comunicazioni periodiche in ordine all'attività di riscossione svolta nell'annualità 2019 e che non risultano versamenti eseguiti nell'annualità 2019 in merito all'imposta di soggiorno, né versamenti effettuati in annualità successive, sempre riferiti ad imposta di soggiorno per l'annualità 2019.

Il Comune ha fatto presente, altresì, che la compilazione d'ufficio del conto aveva comportato l'impiego di personale per le attività di: richiesta di riscontro dati con l'Agenzia delle Entrate in merito alle presenze comunicate con il modello ISA; sopralluogo presso la struttura ricettiva da parte della Polizia Locale; ricerca di dichiarazioni periodiche e versamenti eseguiti; verifiche di corrispondenza con le risultanze contabili dell'Ente; predisposizione di comunicazioni; gestione di protocollazioni e fascicolazione digitale di atti e comunicazioni; gestione di deleghe; compilazione e trasmissione del conto della gestione; ciò aveva determinato una spesa per il personale quantificabile in € 129,07.

2. Ciò premesso, il magistrato istruttore, pur ritenendo formalmente regolare il conto così compilato, lo ha sottoposto all'esame del Collegio, ai sensi dell'art. 147 del c.g.c., osservando che l'iscrizione a ruolo d'udienza - riguardante fisiologicamente i casi in cui il

magistrato abbia rilevato che il conto giudiziale non chiuda in pareggio o che non sia regolare o che debbano essere operate rettifiche o che debbano essere adottati dalla Sezione provvedimenti interlocutori o definitivi - si atteggia a passaggio obbligato anche nelle peculiari ipotesi delineate dall'art. 147, comma 3, c.g.c., che così recita: "*E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine stabilito dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per: a) i conti compilati d'ufficio, quando al termine della gestione non erano stati depositati*; …".

3. Non si è costituita l'agente contabile Cecconi Attilia.

4. All'udienza del 16 ottobre 2024, il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del conto, in quanto lo stesso è stato compilato d'ufficio sulla base di dati contabili inesistenti; infatti, il Comune non aveva a disposizione alcuna documentazione riferibile agli incassi ed ai riversamenti di pertinenza dell'agente contabile.

Il P.M. ha, altresì, rilevato che l'agente contabile ha provveduto al pagamento delle spese sostenute dal Comune per la compilazione d'ufficio del conto giudiziale.

DIRITTO

Il Collegio rileva che, dall'esame della documentazione acquisita al fascicolo processuale, emerge il mancato deposito del conto da parte dell'agente contabile Cecconi Attilia, inadempienza cui è seguita la compilazione d'ufficio da parte del Comune di Fano.

Orbene, tale compilazione d'ufficio è stata effettuata indicando in misura pari a "zero" sia le riscossioni che i versamenti, e ciò in

assenza di qualsiasi pertinente documentazione, peraltro non fornita dall'agente contabile, benché ripetutamente sollecitato.

Risulta, inoltre, che tale struttura recettiva è ancora in attività, come si evince dal verbale del sopralluogo eseguito dalla Polizia municipale.

È evidente, quindi, che il conto in questione, essendo privo di qualsiasi supporto documentale, manca dei requisiti minimi essenziali per poter essere esaminato, ragion per cui va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:

- dichiara inammissibile il conto giudiziale in epigrafe indicato, relativo all'esercizio finanziario 2019, compilato d'ufficio dal Comune di Fano, ferme restando le responsabilità previste dalla legge a carico dell'agente contabile **Cecconi Attilia,** gestore della struttura ricettiva "B&B La casa di Fano di Cecconi Attilia";

- condanna il suddetto agente contabile alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.

Il giudice estensore	Il Presidente
Giuseppe Vella	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 28 ottobre 2024
Per il Direttore della Segreteria Dott. Matteo Quattrini
ll Funzionario amministrativo
Dott. Valerio Carletti
(f.to digitalmente)